



San Marino, 28 marzo 2018 /1717 d.f.R
Prot. N.35929/2018

A tutti i soggetti interessati

Lettera circolare

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n. 15 recante disposizioni per favorire il rientro di patrimoni e l'emersione di alcuni beni detenuti all'estero. Disposizioni applicative e modalità operative per la presentazione delle relative istanze di adesione e pagamento delle somme dovute.

Si porta a conoscenza che con Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n. 15 è stata prevista la facoltà – per ogni contribuente - di presentare istanza di regolarizzazione dichiarativa di beni/patrimoni e redditi esteri non dichiarati in relazione ai periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini per l'accertamento di cui all'art. 115 della Legge IGR n. 166/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni riguarda i beni mobili e immobili (autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni, fabbricati, terreni), somme di denaro, azioni e partecipazioni societarie, strumenti finanziari, detenuti all'estero, per i quali vige l'obbligo dichiarativo ai sensi dell'art. 86 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche e integrazioni e i redditi esteri comunque conseguiti (es.: pensioni, redditi da lavoro, plusvalenze, sussidi, affitti, interessi, dividendi ecc.).

L'ambito soggettivo di applicazione riguarda tutti i contribuenti che hanno omissso l'indicazione di beni mobili e immobili, somme di denaro, azioni e partecipazioni, attività e strumenti finanziari nel quadro "M" come prescritto dall'art.86 comma 2 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero che hanno omissso di dichiarare redditi esteri comunque conseguiti per i quali non sono decorsi i termini per l'accertamento.

La regolarizzazione può avvenire in due modalità:

- 1) Rimpatrio dei beni o patrimoni;
- 2) Regolarizzazione dei beni o patrimoni, senza rimpatrio.

L'istanza di regolarizzazione, deve essere consegnata in formato cartaceo, in marca da bollo da € 10,00, presso lo sportello della Segreteria dell'Ufficio Tributario (PIANO 1), utilizzando il relativo modulo disponibile e scaricabile a partire dal 5 aprile p. v. dal sito www.pa.sm – IGR – Imposte Dirette – Patrimoniale - Sezione Download.

Le istanze devono essere consegnate entro il 31 maggio 2018 e parimenti entro il 31 maggio 2018 devono essere versate presso Istituti bancari sammarinesi le



corrispondenti somme dovute, previa auto-liquidazione da parte del soggetto obbligato, utilizzando gli appositi cedolini riportanti il seguente codice - causale:

Ente 080: Eccellentissima Camera

Area: 001 CAUSALE: 005 conguaglio Igr anno 2018

E' possibile effettuare il pagamento anche mediante bonifico presso Istituti di Credito italiani:

IBAN: SM81 K 03225 09800 000010006039

BIC/SWIFT: ICSMSMSMXXX

Intestazione: **Ufficio Tributario Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore RSM**

Descrizione: **conguaglio IGR area 001- causale 005**

rif. Anno 2018 cognome e nome/ragione sociale - cod ISS/coe

Le somme dovute, risultanti dal calcolo, non possono essere oggetto di compensazione con eventuali crediti vantati dal contribuente nei confronti dell'Ufficio Tributario e sono indeducibili da qualsiasi imposta dovuta dal contribuente.

In caso di mancato versamento nel termine di legge sopra citato, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 del D.D. n. 15/2018, si applicano le disposizioni dell'art. 130 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche ed integrazioni, ossia l'Ufficio Tributario procederà a iscrizione a ruolo delle somme dovute ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70.

Le somme da versare per avvalersi e perfezionare la procedura di rimpatrio sono:

- a) 10% dell'importo dei redditi non dichiarati, per ogni periodo d'imposta;
- b) 2% del valore dei beni non dichiarati.

Le somme dovute per la procedura di regolarizzazione senza rimpatrio sono:

- a) 20% dell'importo dei redditi non dichiarati, per ogni periodo d'imposta;
- b) 5% del valore dei beni non dichiarati ovvero 2% qualora beni immobili.

Nel caso di procedura di rimpatrio di attività finanziarie, l'istanza si perfeziona con la sua presentazione e con il versamento delle somme dovute nei termini sopra indicati e con il versamento o trasferimento delle attività finanziarie medesime presso Istituti bancari sammarinesi o altro soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il trasferimento di denaro dovrà ritenersi perfezionato al momento dell'accredito della somma su un conto corrente acceso presso un istituto bancario sammarinese. Il



trasferimento di strumenti finanziari detenuti all'estero dovrà ritenersi perfezionato al momento della registrazione del trasferimento sui conti del soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività finanziarie oggetto della procedura di rimpatrio devono essere trasferite presso un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche ed integrazioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il trasferimento delle attività finanziarie è attestato dal contribuente con apposita dichiarazione da allegarsi all'istanza.

Il contribuente ha facoltà di differire il rientro dei capitali dichiarati per un massimo di centottanta giorni, qualora sussista una oggettiva e dimostrata impossibilità ovvero ne consegua un rilevante pregiudizio. In tal caso il contribuente si impegna con apposita dichiarazione da allegarsi all'istanza ad ottemperare agli obblighi previsti.

Il mancato rientro nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata dichiarazione aumentate del triplo.

Di seguito si ricordano le disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Delegato n. 15/2018 sui valori da indicare nell'istanza di regolarizzazione e sui quali calcolare gli importi da versare secondo le percentuali sopra indicate:


- per i terreni, fabbricati, aeromobili, imbarcazioni, autoveicoli, deve essere preso ed indicato il valore normale del bene ovvero il costo risultante dagli atti d'acquisto;
- per le azioni e partecipazioni non azionarie, si assume il costo d'acquisto nonché il valore degli apporti a titolo di capitale di rischio ad incremento del patrimonio sociale;
- per le somme di denaro si assume il valore nominale mentre per gli strumenti finanziari si assume il valore medio dell'ultimo trimestre.

Qualora in contribuente non sia più in possesso dei titoli di acquisto dei beni, in deroga a quanto sopra, si assume il valore all'atto della cessione.

La documentazione a supporto dell'istanza deve essere conservata dal contribuente ed esibita all'Ufficio Tributario in caso di controllo.

EFFETTI DELLE PROCEDURE DI RIMPATRIO E REGOLARIZZAZIONE.

Come stabilito all'art. 11 del D.D. 15/2018 i contribuenti che si avvalgono delle procedure di regolarizzazione o rimpatrio, in relazione ai redditi oggetto della procedura:



3



- a) non sono soggetti ad accertamenti tributari in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di accertamento non sono ancora scaduti alla data di entrata in vigore del Decreto Delegato n. 15/2018. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui, alla data di presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 10 del Decreto in trattazione, le violazioni aventi ad oggetto la dichiarazione dei beni detenuti all'estero siano già state constatate;
- b) non sono soggetti ad ulteriori sanzioni amministrative e tributarie relativamente alla disponibilità di beni detenuti all'estero non dichiarati. Si applica il secondo periodo della precedente lettera a);
- c) non possono essere perseguiti, imputati o puniti per i misfatti di cui agli articoli 389 del Codice Penale e per altri reati che abbiano quale presupposto una condotta di evasione fiscale di cui all'articolo 389 del Codice Penale.

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 le persone fisiche che si avvalgono delle disposizioni del Decreto Delegato n. 15/2018 sono tenute a dichiarare in via ordinaria i redditi derivanti dai beni detenuti all'estero in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2, della Legge n. 166/2013 e successive modifiche e integrazioni, conseguiti dall'inizio del periodo d'imposta medesimo.

Infine si richiama l'attenzione sull' art. 12 del D.D. n. 15/2018 di seguito integralmente riportato:

*"Art 12
(Presidi antiriciclaggio)*

1. L'accesso alle procedure di rimpatrio e regolarizzazione non esclude l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
2. I presidi di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e alle Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria si applicano anche con riferimento al presente decreto delegato.
3. Ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'applicazione delle norme di cui al presente decreto delegato non vale in alcun modo a qualificare di per sé come leciti i beni o i fondi, illegalmente o irregolarmente detenuti o stabiliti, sia a San Marino che all'estero.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento 24 ottobre 2014 n.7 ".

La sezione Imposte Dirette dell'Ufficio Tributario è a disposizione dei contribuenti per ogni necessità e supporto: tel. 0549 885452.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
(Dott.ssa Ida Valli)